



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°358 del 3/07/2020

Per il 30/06/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 26 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: **ALDO GOLDONI**

Componenti: **ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI**

65) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA ELISABETTA CORTANI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO/TEMPORE, DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DELLA SOCIETÀ S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 E DELL'ART. 23, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 E DELL'ART. 23, COMMA 5 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.311 del 28/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale F.F. ed il Procuratore Federale Interregionale aggiunto, letti gli atti di indagine relativi a "dichiarazioni pubblicate sul sito della società SS Lazio Calcio Femminile riferite all'arbitraggio della gara Lazio Calcio Femminile contro Frosinone Calcio del 20 ottobre 2019, dirette all'arbitro della sezione di Roma 1 Matteo Corona", vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 13 gennaio 2020, ritualmente notificati ai soggetti destinatari il 22 marzo 2018, cui non ha fatto seguito alcuna memoria o istanza difensiva da parte dei soggetti interessati.

Rilevato che tutto nasce da una segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio, la nota della Procura Federale, la nota della segreteria dell'AIA, con allegato copia di un commento ad un post pubblicato sulla pagina della società SS Lazio Calcio Femminile del social network Facebook ed un post pubblicato il 21 ottobre 2019, sempre sulla pagina della stessa società.

Considerato che la complessa attività di indagine comprovata in relazione agli atti di cui sopra, risulta acclarata la circostanza del comportamento in violazione dell'art. 4 comma 1 art. 23 comma 5 C.G.S. da parte del Presidente e art. 6 comma 1 e art. 23 comma 5 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta.

Considerato altresì che l'indagine espletata dalla Procura ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti.

Per quanto tutto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale il Presidente, sig.ra Elisabetta Cortani e la società SS Lazio Calcio Femminile per le violazioni riportate in premessa

All'udienza del 26.02.2020 era presente la Procura Federale.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l'effetto che fossero sanzionati nei seguenti modi:

- Elisabetta Cortani, mesi due di inibizione;
- SS Lazio Calcio Femminile, euro 600,00 di ammenda per responsabilità diretta.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati documentalmente dall'istruttoria espletata dalla Procura e, non riscontrando dagli atti del fascicolo elementi sufficienti e validi che possano portare ad un proscioglimento dei deferiti ma, ritenendo invece di poter lievemente rivisitare l'entità delle richieste avanzate, anche parametrandola a fatti analoghi, tutto quanto sopra premesso e ritenuto

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare la società S.S. Lazio Calcio Femminile con l'ammenda di Euro 300,00 nonché di inibire la sig.ra Cortani Elisabetta, Presidente e Rappresentante Legale all'epoca dei fatti della stessa società, per mesi 1 (uno).

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Aldo Goldoni

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 25 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

54) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALBERTO FIASCHETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELL'ASD VIRTUS FAITI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMI 1 E 2 E 23, COMMA 1 DEL C.G.S., CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART.14, COMMA 1 LETT. I DEL C.G.S., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS FAITI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.350 del 26/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;

visti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Dichiarazioni rese attraverso nota inviata al C.R. Lazio dal sig. Alberto Fiaschetti, vice presidente della società Virtus Faiti, in ordine alla conduzione arbitrale della gara Virtus Faiti – Pol. Insieme Ausonia del campionato Juniores Elite";

vista la documentazione acquisita e la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati e che nessuno di questi avanzava richiesta di essere ascoltati, né faceva pervenire memoria difensiva

Alla luce delle premesse sopra riportate la procura accertava quanto occorso in occasione della gara predetta disputata il 28 settembre 2019, in cui il vice presidente Alberto Fiaschetti, della società Virtus Faiti ha gravemente offeso l'onore, il prestigio ed il decoro sia dell'arbitro della gara in questione, sia in generale dell'istituzione arbitrale nel suo complesso, intesa attraverso una mail di protesta dallo stesso inviata agli Organi Federali in data 3 ottobre 2019.

La Procura, ritenuto che il sig. Fiaschetti con il suo comportamento ha violato le norme regolamentari indicate in oggetto, per aver testualmente affermato ".....che le designazioni arbitrali debbano essere fatte con criterio.....invece l'arbitro conosceva tutti i componenti della società Pol. Insieme Ausonia, chiamando per nome i calciatori e che nel secondo tempo ne ha fatte di tutti i colori a loro vantaggio per farli vincere; A fine partita è stato ingiuriato da genitori di ragazzi..... scrivendo nel rapporto falsamente che persona della nostra società avrebbe insultato l'arbitro".

Ritiene la Procura che obiettivamente le frasi espresse dal dirigente in argomento sono da ritenersi offensive, ledendo quei principi sopra riportati e che sono considerate come travalicanti a qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione, che non possono mai sconfinare nella denigrazione e diventare strumento per colpire la reputazione e l'onorabilità altrui.

Per tutti questi motivi, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il vice presidente della società Virtus Faiti, sig. Alberto Fiaschetti, per le violazioni a lui addebitate, violando le norme regolamentari all'uopo previste e stabilite, e la società ASD Virtus Faiti, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.6, comma 2 e 23, comma 5 del C.G.S..

All'udienza del 25.06.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Alberto Fiaschetti fosse sanzionato con 1 mese di inibizione e la società A.S.D. Virtus Faiti con l'ammenda di € 300,00.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati documentalmente dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura

Federale. Tuttavia, non è configurabile l'infrazione di cui all'art. 23, comma 1, CGS, ma solamente la violazione dell'art. 4, comma 1 CGS.

A ben vedere, infatti, le comunicazioni inviate dal sig. Fiaschetti non risultano possedere il requisito della pubblicità necessario a integrare la fattispecie di dichiarazione lesiva; esse, infatti, sono state inviate all'indirizzo e-mail ufficiale di due soli soggetti istituzionali, ai quali peraltro possono essere segnalati eventuali comportamenti negligenti degli arbitri, affinché i vari organi anche interni all'Aia possano prendere gli opportuni provvedimenti.

Tuttavia è evidente che il contenuto delle comunicazioni abbia trasceso la continenza né le frasi irriguardose possono ritenersi comprese nel diritto di critica: la condotta tenuta ha palesemente violato i principi di lealtà, correttezza e probità e pertanto il sig. Alberto Fiaschetti merita di essere sanzionato, dal che consegue la responsabilità oggettiva della società deferita.

I deferiti, quindi, andranno condannati, ma in maniera più lieve rispetto alle richieste avanzate dalla Procura, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati e tenuto conto anche del parziale proscioglimento del sig. Alberto Fiaschetti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito Alberto Fiaschetti responsabile delle violazioni ascritte, limitatamente a quelle previste dall'art.4, comma 1 del C.G.S. e, per l'effetto, di irrogare allo stesso la sanzione dell'inibizione per 20 giorni ed alla società ASD Virtus Faiti l'ammenda di Euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

76) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANLUCA LA STARZA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SSDARL LATINA CALCIO A 5 NONCHE' DEL SIG. GIOVANNI D'ALESSANDRO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD FUTSAL CELANO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.25, COMMA 3 E 28 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S., NONCHE' DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2018, ED A CARICO DEL SIGNOR GIANLUCA LA STARZA ANCHE PER VIOLAZIONE DELL'ART.22, COMMA 1 DEL G.C.S., OLTRE CHE A CARICO DELLE SOCIETÀ SSDARL LATINA CALCIO A 5, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD FUTSAL CELANO PER RISONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.350 del 26/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare in argomento; vista la documentazione acquisita;

letta la relazione di indagine del 27 agosto 2019 e vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata.

La Procura, dalle risultanze probatorie ha accertato che il presente procedimento trae origine dalla missiva inviata dal signor Gian Carlo Bersanetti, Delegato Provinciale della F.I.G.C. di Latina, nella quale rappresentava che, come riportato in un quotidiano locale del 27 dicembre 2018, allegato alla succitata nota, alcune squadre dilettantistiche di calcio a 5, affiliate alla F.I.G.C., avrebbero partecipato, nell'ultima settimana del mese di dicembre, al Torneo "Trofeo di Re", manifestazione sportiva riservata alle categorie Under 17 e 19.

Detto torneo sarebbe stato organizzato dalla società SSDARL Latina Calcio a 5 sebbene in mancanza della preventiva autorizzazione rilasciata dal S.G.S..

Dalle indagini effettuate, il Collaboratore della Procura ha accertato che hanno partecipato al suddetto torneo oltre alla SSDARL Latina Calcio a 5, l'ASD Futsal Celano, l'ASD Sporting Juvenia e la ASD Siena Nord.

Tali partecipazioni sono state confermate dalle dichiarazioni rese dinanzi al Collaboratore Federale da parte dei legali rappresentanti delle società ascoltate.

Il presidente della società Futsal Celano dichiarava di aver chiesto ad un dirigente della società del Latina Calcio a 5 se esisteva l'autorizzazione per partecipare regolarmente a detta manifestazione, avendo avuta risposta affermativa.

Anche il dirigente della società del Siena Nord riceveva analoga risposta.

La Procura rilevava dall'articolo del giornale che anche la società Sporting Juvenia partecipava a detto torneo.

Pone in evidenza la Procura che il presidente del Latina Calcio a 5, sig. Gianluca La Starza, più volte convocato non si è mai presentato a rendere dichiarazioni innanzi alla Procura, violando in tal modo la normativa federale.

Considerato che il dirigente della società Siena Nord e la società stessa hanno convenuto, ai sensi dell'art.126 del C.G.S. l'applicazione di una sanzione previo parere positivo della Procura Generale dello Sport del CONI, e la mancanza di osservazioni da parte del Presidente della F.I.G.C..

Considerato per quanto attiene la società Sporting Juvenia, la Procura Federale ha disposto l'archiviazione, per non aver gli stessi commesso i fatti a loro contestati.

Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Gianluca La Starza, presidente della società SSDARL Latina Calcio a 5, per la violazione della norma regolamentare indicata in oggetto, per aver svolto il torneo in argomento senza l'approvazione dei competenti Organi Federali e per non essersi presentato in Procura, sebbene più volte convocato.

È stato anche deferito il sig. Giovanni D'Alessandro, presidente della società Futsal Celano, per aver omesso di accertare preventivamente che il torneo avesse avuto le prescritte autorizzazioni federali.

Sono state deferite infine anche le due società, SSDARL Latina Calcio a 5 a titolo di responsabilità

diretta, ai sensi dell'art.6, comma 1 del C.G.S. ed il Futsal Celano, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.6, comma 2 del S.G.S..

All'udienza del 25.06.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per il deferito.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Gianluca La Starza fosse sanzionato con 4 mesi di inibizione, il sig. Giovanni D'Alessandro con 1 mese di inibizione, la società SSDARL Latina Calcio a 5 con l'ammenda di € 400,00 e la società ASD Futsal Celano con l'ammenda di € 200,00, entrambe a titolo di responsabilità diretta.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alle condotte tenute e al loro disvalore, in base all'accertato svolgersi dei fatti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionarli nei seguenti modi:

- La Starza Gianluca, mesi 4 di inibizione;
- SSDARL Latina Calcio a 5, ammenda di Euro 400,00;
- D'Alessandro Giovanni, mesi 1 di inibizione;
- ASD Futsal Celano, ammenda di Euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 3 luglio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli